

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, RECANTE IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **25 maggio 2012**;

Acquisito il parere dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

*DISPOSIZIONI CORRETTIVE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA*

## ART. 1

*(Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati qualora l'Avvocato Generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.».

## ART. 2

*(Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»;

b) all'articolo 85:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o

indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;

- 3) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».

### ART. 3

#### *(Validità della documentazione antimafia)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».

### ART. 4

#### *(Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 1, le parole da: «, ovvero, se richiesta» fino a: «gli stessi risiedono o hanno sede,» sono soppresse, nonché l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 88:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;

c) all'articolo 91:

1) al comma 4, la lettera e) è soppressa;

2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»;

3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

- a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
- b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
- c) alla Camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
- d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
- e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la Direzione investigativa antimafia;
- f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- h) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i) al Ministero dello sviluppo economico;
- l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.»

#### ART. 5

*(Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 92:
    - 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
    - 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
  - b) all'articolo 93, il comma 6 è abrogato.

#### ART. 6

*(Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)*

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92. ».

#### ART. 7

*(Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. ».

#### CAPO II

#### *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO.*

#### ART. 8

*(Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) agli articoli 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole: «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;
- b) all'articolo 101, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»;

~~e. all'articolo 108, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato»;~~

- c) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse.

## **ART. 9**

*(Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 119, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
  - b) all'articolo 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
    - a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
    - b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
    - c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».

## **ART. 10**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Relazione illustrativa

Gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, hanno delegato il Governo ad adottare, rispettivamente, un decreto legislativo recante il Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione - armonizzandone la disciplina sostanziale e processuale con quella riguardante l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito solo: l'"Agenzia nazionale"), recata dal decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 - ed un decreto legislativo per l'aggiornamento del regime della documentazione antimafia.

Dati i rapporti di stretta attinenza esistenti tra le due materie, le citate disposizioni sono state attuate con l'emanazione di un unico testo normativo, il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (nel prosieguo: il "Codice").

Gli stessi articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010 consentono, inoltre, l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli.

Il presente provvedimento viene quindi emanato in attuazione delle disposizioni da ultimo evocate, al fine di apportare alcune integrazioni e correzioni alle norme del Codice riguardanti:

- la disciplina della documentazione antimafia;
- alcuni specifici aspetti delle norme concernenti l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Quanto al primo profilo, il presente provvedimento mira, in primo luogo, a consentire l'immediata entrata in vigore delle norme del Libro II del Codice (segnatamente quelle racchiuse nei Capi I, II, III e IV) che ridefiniscono, tra l'altro, il nuovo "catalogo" delle situazioni dalle quali si desume l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal modo, si intende superare l'attuale impostazione che rinvia l'efficacia di queste parti del Codice all'adozione delle norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (nel prosieguo "Banca dati"). Inoltre, le integrazioni previste disciplinano i casi in cui non risulta possibile emettere la documentazione antimafia attraverso la consultazione automatica della medesima Banca dati, pena un abbassamento dei livelli dei controlli.

Relativamente al secondo profilo, le norme proposte mirano, in particolare, a definire i termini secondo i quali l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, superando alcune possibili ambiguità interpretative.

Da ultimo, con il presente schema di decreto, si intende apportare alcune modifiche di carattere formale concernenti rinvii interni e riferimenti ad altre fonti normative.

Ciò premesso, il presente provvedimento si compone di due capi e dieci articoli.

L'**articolo 1** riscrive l'art. 39 del Codice che consente all'amministratore giudiziario di fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

La riformulazione della disposizione mira, innanzitutto, a limitare l'intervento dell'Organo di difesa erariale nei contenziosi riguardanti i beni sequestrati. Difatti, i cespiti confiscati ricadono sotto l'amministrazione e gestione dell'Agenzia nazionale che viene istituzionalmente patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, come stabilito dall'art. 114 del Codice.

Inoltre, viene previsto che l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato è richiesta previo parere favorevole dell'Avvocato Generale dello Stato relativamente ai profili di opportunità.

Tale parere risponde alla necessità di verificare che l'intervento dell'Organo erariale avvenga laddove vi è effettiva necessità di un patrocinio specializzato, evitando scelte antieconomiche o sovrabbondanti che potrebbero anche riverberarsi negativamente sulla finanza statale. E' il caso dei procedimenti giudiziari fuori distretto, per i quali potrebbe essere necessario avvalersi, per l'esercizio di attività meramente procuratorie, di avvocati del libero foro.

Si precisa che l'intervento correttivo è coerente con il principio di delega fissato, dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge n. 136 del 2010.

**L'articolo 2** interviene **sugli articoli 84 e 85 del Codice.**

**In particolare, viene previsto, con l'aggiunta di un comma 4-bis all'art. 84 - in adesione al parere reso dalla II Commissione della Camera dei Deputati - che i Procuratori della Repubblica, sulla base di indizi a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, comunichino alle Prefetture competenti per il luogo in cui hanno sede legale ovvero residenza i soggetti interessati, i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi ed estorsivi, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, senza che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 689 del 1981, da parte dei soggetti nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia.**

Per quanto concerne l'art. 85 del Codice, invece, viene completato il "catalogo" dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

In particolare, al fine di superare possibili dubbi interpretativi, viene definito espressamente il regime dei controlli da effettuarsi nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), assimilandolo a quello previsto per i consorzi ex art. 2602 c.c. In tal modo viene realizzato un raccordo tra la disciplina del Codice e l'art. 10 del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che prevede l'applicabilità ai G.E.I.E delle normative antimafia.

Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis), viene inoltre stabilito che i controlli antimafia devono essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché dei componenti dell'organo di vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nell'articolo 85, viene altresì inserito un nuovo comma 2-ter che, in termini opportunamente calibrati, assoggetta alle verifiche antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Viene così colmato un "vuoto" del Codice che, attualmente, consente di effettuare tali verifiche soltanto nei confronti degli operatori economici con sede legale o secondaria nel territorio dello Stato.



Con l'aggiunta del comma 2-*quater*, vengono immesse nel Codice le specifiche disposizioni riguardanti i particolari controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici, introdotte dai decreti legge 6 luglio 2011, n. 98 e 2 marzo 2012, n. 6 ed inserite a suo tempo nel D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

In conseguenza dell'inserimento dei citati commi, viene adeguato anche il testo del comma 3.

**L'articolo 3** riscrive i commi 1 e 2 dell'art. 86 del Codice in termini formalmente più idonei a definire il periodo di validità delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In questo contesto vengono, inoltre, soppresse le previsioni che permettono al privato di utilizzare la copia autentica della documentazione antimafia rilasciata. Si tratta di interventi che, come si dirà tra poco, allineano la disciplina del Codice ai principi della c.d. decertificazione sanciti all'art. 15 della legge n. 183 del 2011, in virtù dei quali le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione possono essere utilizzate solo nei rapporti tra privati.

**L'articolo 4** apporta un consistente numero di modificazioni riguardanti le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Innanzitutto vengono soppresse, all'art. 87, le previsioni che consentono al privato di richiedere il rilascio della comunicazione antimafia. Questa integrazione si muove – come anticipato – nell'ottica di adeguare, anche sul piano formale, la disciplina di questo provvedimento amministrativo ai principi della c.d. decertificazione.

Premessa la natura certificativa della comunicazione antimafia, occorre ricordare che essa può essere prodotta esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice, i quali hanno natura pubblicistica.

Tenuto conto di ciò, le cennate norme dell'articolo 87 non possono più trovare applicazione e sono quindi da sopprimere in un'ottica tesa a fare chiarezza del diritto effettivamente vigente.

L'art. 4 del provvedimento modifica, inoltre, l'art. 88 del Codice, precisando che il rilascio automatico della comunicazione antimafia può avvenire solo se il soggetto interessato è già stato censito nella Banca dati. Diversamente, il Prefetto provvede ad effettuare i controlli antimafia secondo le modalità ordinarie già previste dallo stesso articolo 88, comma 3, per i soggetti nei cui confronti sono emersi riscontri informativi indicativi dell'esistenza di controindicazioni all'emissione del provvedimento.

Relativamente alle informazioni antimafia, vengono introdotte alcune modificazioni riguardanti l'articolo 91.

In primo luogo, al comma 4, viene prevista la soppressione della lettera e) che può considerarsi sovrabbondante, infatti la casistica in essa contemplata è già considerata dalla precedente lettera d) che impone di corredare le richieste di rilascio delle informazioni antimafia con tutti gli elementi conoscitivi indicati nell'art. 85 del Codice, comprensivi anche di quelli elencati nella disposizione che qui si vuole eliminare.

Coerentemente con le novità introdotte, vengono inserite al comma 5 dello stesso art. 91, le previsioni finalizzate a disciplinare i controlli antimafia da effettuarsi nei confronti delle imprese prive di sede legale o secondaria in Italia. Data la peculiarità della fattispecie, vengono valorizzate le possibilità conoscitive consentite, in futuro, dalla Banca dati e – come sarà meglio detto poi – dai collegamenti informatici attualmente esistenti.

Con l'integrazione apportata al comma 6, si vuole inoltre arricchire il novero delle fattispecie dalle quali il Prefetto può desumere, unitamente ad altri concreti elementi, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendovi anche le violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici, commesse con la condizione della reiterazione.

Con l'aggiunta del comma 7-*bis*), si vuole chiarire che le informazioni antimafia interdittive vengono comunicate sempre ai vari soggetti istituzionali interessati e non solo nella specifica ipotesi oggi contemplata nell'articolo 93, comma 6, del Codice (provvedimenti inibitori emessi a seguito di accesso in cantiere). Inoltre, viene previsto che il Prefetto trasmetta i citati provvedimenti inibitori anche **alla Direzione nazionale antimafia - in adesione al parere formulato dalla II Commissione della Camera dei Deputati** - ai soggetti titolari del potere di proposta di applicazione delle misure di prevenzione, agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per il luogo di sede legale del soggetto destinatario della misura interdittiva nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in virtù delle attribuzioni che sono ad esse devolute in tema di *rating* d'impresa (art. 5-*ter* del decreto-legge n. 1/2012) e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'**articolo 5** interviene sull'art. 92 del Codice, concernente il procedimento di emissione delle informazioni antimafia.

Analogamente alle modificazioni apportate all'art. 88, viene previsto che l'informazione antimafia venga rilasciata, previo esperimento degli accertamenti del Prefetto (e non in via automatica con la semplice consultazione della Banca dati) quando il soggetto interessato non risulti censito nella medesima Banca dati.

Infine, viene prevista l'abrogazione del comma 6 dell'art. 93 che – con la modifica contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 4 - viene anticipato all'articolo 91 al fine di garantirne un'applicazione più generale ed omogenea.

L'**articolo 6** modifica, con l'inserimento del comma 2-*bis*, l'articolo 99 al fine di consentire l'entrata in vigore immediata delle norme del Codice che riguardano la documentazione antimafia prescindendo dall'attivazione della Banca dati.

A tal fine, viene previsto che, in questa fase ancora "intermedia", le Prefetture applichino i collegamenti informatici con le altre banche dati già adesso esistenti in virtù delle azioni sviluppate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Si tratta dell'accesso al CED Interforze ex articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 - attraverso il quale è possibile verificare eventuali situazioni pregiudizievoli – e dei collegamenti attivati tra Prefetture e Camere di Commercio.

L'**articolo 7** riscrive il comma 2 dell'articolo 114, ripristinando il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, che specifica, in termini non equivoci, la natura obbligatoria del patrocinio legale assicurato dall'Avvocatura dello Stato all'Agenzia nazionale.

L'**articolo 8** reca alcuni interventi di natura formale e di coordinamento.

In particolare, il comma 1 precisa che il rinvio contenuto in diverse disposizioni del Codice all'articolo 91, comma 7 deve intendersi più propriamente riferito all'articolo 91, comma 6, del Codice stesso.

Su questa falsariga, viene, altresì, riscritto l'art. 101 con una formula che, da un lato, ne raccorda il contenuto precettivo con le previsioni vigenti (si veda ad esempio l'art. 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di ricorrere alle centrali uniche di committenza) e dall'altro sostituisce il riferimento del comma 1 al

“commissario” nominato per la gestione di enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, con quello più appropriato di “commissione straordinaria per la gestione dell’ente”. In tal modo la previsione viene allineata al tenore dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

~~Inoltre, viene integrato l’articolo 108 del Codice al fine di includere tra le componenti della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) anche il Corpo forestale dello Stato. L’inserimento di tale Forza di polizia trova la propria giustificazione nelle competenze ad essa attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, in materia di contrasto ai traffici illeciti e smaltimenti illegali di rifiuti, nonché di sicurezza agroalimentare. In tali settori, infatti, il Corpo forestale dello Stato ha avviato una collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antimafia, soprattutto con riguardo alla repressione dei traffici illeciti di rifiuti e della contraffazione dei marchi a denominazione di origine.~~

Un ultimo intervento riguarda l’esclusione dell’articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 dal novero delle disposizioni che cessano di trovare applicazione con la definitiva entrata in vigore di tutte le norme del Libro II riguardanti la documentazione antimafia.

Tale esclusione trova la propria ragion d’essere nel fatto che il citato articolo 1-*septies* attribuisce al Prefetto il potere di segnalare situazioni “a rischio” relativamente ad un ventaglio di fattispecie amministrative più ampio rispetto a quello considerato dal Codice (ad esempio in materia di rilascio di licenze ed altri atti autorizzatori). Appare, pertanto, opportuno salvaguardare la vigenza della disposizione.

**L’articolo 9** modifica il comma 1 dell’articolo 119 del Codice, stabilendo, come anticipato, che le norme del Libro II riguardanti il rilascio della documentazione antimafia entrano in vigore, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del Codice stesso.

Di conseguenza viene riformulata la clausola abrogativa dell’articolo 120 del Codice.

**L’articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**Con riferimento alle condizioni contenute nel parere formulato dalla II Commissione della Camera dei Deputati, relative alla disciplina delle misure di prevenzione contenuta nel Libro I del Codice, si evidenzia che le richieste di modifica non sono state accolte in quanto i profili critici evidenziati dalla Commissione potranno essere più opportunamente vagliati nell’ambito dell’esame di un secondo decreto legislativo correttivo del Codice, attualmente in fase di predisposizione, che interviene in maniera compiuta sulle disposizioni recate dal Libro I del Codice.**

**Altre modifiche non sono state ritenute opportune o necessarie ed in particolare:**

- con riferimento all’articolo 1 non è stato accolto il rilievo secondo cui non deve essere modificato l’articolo 39 del Codice sull’assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati. Si ritiene, infatti, che la previsione sia funzionale a garantire una valutazione “terza” sulla natura della controversia evitando che l’Organo di difesa erariale sia chiamata a prestare il

**proprio patrocinio nei casi in cui esso non risulta necessario. Ciò contribuisce anche a limitare l'incidenza delle situazioni in cui l'Avvocatura dello Stato interviene in controversie di non particolare rilievo, relative a beni sequestrati che, al termine del processo prevenzionale, vengono restituiti all'interessato. In tali ipotesi, infatti, la gratuità del patrocinio dell'Avvocatura non consentirebbe di procedere al recupero delle spese legali, a differenza di quanto accadrebbe laddove venisse fatto ricorso a professionisti del libero foro;**

- **non è stato accolto il rilievo di coordinare le soglie di valore per la richiesta della documentazione antimafia, contenute nell'articolo 83 del Codice, con quelle previste dal Codice dei contratti pubblici, in quanto non corrispondente ai criteri di delega che richiedono l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei limiti di valore oltre i quali i soggetti tenuti a richiedere la documentazione antimafia non possono stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti.**

## Relazione tecnica

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza di spesa stabilita dall'articolo 16 della legge-delega 13 agosto 2010, n. 136.

Il decreto - in esercizio delle facoltà consentite dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010 - mira ad apportare alcune correzioni e integrazione alle previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia (nel prosieguo: "il Codice"), intervenendo su due versanti:

- il procedimento di rilascio della documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia);
- il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Le norme racchiuse nel presente articolato non implicano nuovi profili di onerosità rispetto alla legislazione vigente.

Difatti, quanto alla disciplina della documentazione antimafia, lo schema di decreto legislativo interviene "a costo zero", su tre versanti.

Un primo gruppo di norme riguarda la disciplina sostanziale dei provvedimenti in discorso.

A parte la riscrittura delle norme (**art. 3**) sulla validità delle comunicazioni e informazioni antimafia - che ha un carattere eminentemente formale e di attuazione del processo di decertificazione dell'azione pubblica - le altre previsioni (**art. 2**) prevedono:

- l'ampliamento del novero dei soggetti nei cui confronti vengono espletati i controlli al fine di recepire alcune buone prassi già oggi attuate, **senza ulteriori oneri**, in contesti specifici (si veda la ricostruzione in Abruzzo e l'EXPO 2015 di Milano) e comunque con l'impiego di risorse, anche informatiche, già esistenti;
- il recepimento nel Codice delle norme sulle verifiche antimafia riguardanti i concessionari di giochi pubblici, introdotti dai DD.LL. n. 98/2011 e n. 6/2012 nel corpo del D.P.R. n. 252/1998, destinato all'abrogazione.

Parimenti è "a costo zero" la previsione che include la reiterata violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici nel catalogo delle situazioni potenzialmente indicative dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (**art. 4, comma 1, lett. c, n. 3**). Si tratta, infatti, di un'integrazione che fornisce al Prefetto un ulteriore parametro valutativo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Non è suscettibile di determinare ulteriori oneri neanche il secondo gruppo di disposizioni concernenti gli aspetti procedurali del rilascio della documentazione antimafia.

Tali previsioni, come descritto nella relazione illustrativa, mirano, da un lato, a dare applicazione ai principi della c.d. decertificazione dell'azione pubblica (**art. 4, comma 1, lett. a**), dall'altro, a precisare che, qualora il soggetto non sia censito, il rilascio della documentazione antimafia avviene attraverso lo svolgimento degli accertamenti di tipo tradizionale del Prefetto (**art. 4, comma 1, lett. b, e art. 5**). Queste ultime norme non implicano oneri aggiuntivi, atteso che esse precisano i casi

in cui devono essere utilizzate modalità di controllo già adesso contemplate (pure dal D.P.R. n. 252/1998) e praticate.

Sempre in questo contesto, è insuscettibile di determinare lievitazioni dei livelli di spesa la previsione che prescrive al Prefetto di comunicare sempre i provvedimenti interdittivi adottati ad un novero di soggetti istituzionali opportunamente ampliato. Viene, infatti, mantenuta la previsione che consente l'effettuazione di tale comunicazione per via informatica (**art. 4, comma 1, lett. c, n. 4**).

Un terzo gruppo di norme mira, innanzitutto, a consentire l'immediata entrata in vigore delle norme del Codice riguardanti la documentazione antimafia, che è attualmente rinviata al momento in cui saranno trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione dei regolamenti destinati a disciplinare il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Per superare questa fase di transizione, viene previsto (**art. 6**) che fino alla definitiva attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le Prefetture rilascino i provvedimenti in questione con i collegamenti ad altre banche dati già esistenti (CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981 e interconnessioni tra Prefetture e Camere di Commercio). Tali collegamenti vengono già adesso impiegati per il rilascio della documentazione antimafia, per cui il temporaneo protrarsi del loro impiego è insuscettibile di determinare innalzamenti dei livelli di spesa, rispetto a quelli già adesso sopportati.

Relativamente al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, le previsioni dello schema di decreto legislativo prevedono – come detto nella relazione illustrativa – che l'amministratore giudiziario possa avvalersi del patrocinio dell'Organo di difesa erariale per le controversie il cui oggetto è tale da poter pregiudicare l'integrità del bene sequestrato in vista di una sua futura confisca e quindi acquisizione al patrimonio dello Stato (**art. 1**). Si tratta di una norma che si muove in un'ottica di risparmio delle risorse pubbliche, poiché tesa ad evitare aggravii a carico dell'Erario connessi alle spese per attività defensionali non necessarie per la tutela del suddetto interesse pubblico o comunque antieconomiche.

Con altra disposizione (**art. 7**) si vuole esclusivamente precisare la natura giuridica (obbligatoria) del patrocinio che l'Avvocatura dello Stato deve, in base alle attuali disposizioni del Codice, assicurare all'Agenzia nazionale. Ciò al fine di fugare ogni dubbio interpretativo al riguardo.

~~L'articolo 8 oltre a prevede interventi di coordinamento formale. ,prevede l'inserimento del Corpo forestale dello Stato nella Direzione Investigativa antimafia (D.I.A.). Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la norma sarà attuata con le risorse umane e strumentali attualmente assegnate al Corpo forestale dello Stato e nei limiti della dotazione organica della D.I.A.~~

Le restanti disposizioni del presente schema di decreto legislativo contengono clausole abrogative conseguenti alle disposizioni sopra menzionate (**art.9**) e la clausola di invarianza finanziaria (**art. 10**).

**Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

**Referente Ministero dell'Interno:** Ufficio Affari Legislativi e Relazioni  
Parlamentari  
Dott. Stefano Gambacurta  
06/46547061

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

### **SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI**

#### ***A) Descrizione del quadro normativo vigente.***

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della stessa legge n. 136 del 2010 consentono, infatti, l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli della legge delega.

#### ***B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.***

Il provvedimento viene emanato in attuazione degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, al fine di apportare alcune integrazioni e correzioni alle norme del Codice riguardanti principalmente:

- 1) la disciplina della documentazione antimafia;
- 2) alcuni specifici aspetti delle norme concernenti l'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, si intende superare l'attuale impostazione del decreto legislativo n. 159 del 2011 il quale rinvia l'entrata in vigore delle norme del Libro II del Codice (segnatamente quelle racchiuse nei Capi I, II, III e IV) all'adozione delle norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119 del Codice.

Il provvedimento adegua, altresì, le disposizioni del Libro II sulla documentazione antimafia alle novità introdotte, in materia di “decertificazione”, dall’art. 15 della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione possono essere utilizzate solo nei rapporti tra privati.

***C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.***

L’intervento è incentrato sulla risoluzione delle problematiche sub B) e, pertanto:

- 1) viene prevista l’immediata entrata in vigore delle norme del Libro II del Codice (segnatamente quelle racchiuse nei Capi I, II, III e IV) che ridefiniscono, tra l’altro, il nuovo “catalogo” delle situazioni dalle quali si desume l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal modo, si supera l’attuale impostazione che rinvia l’efficacia di queste parti del Codice all’adozione delle norme di rango secondario destinate a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Nello specifico, si prevede, con una modifica recata all’art. 119 del Codice, che le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entreranno in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto legislativo. Al fine di adeguare il testo alle novità introdotte dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011, il provvedimento attua una “decertificazione” del procedimento di rilascio della documentazione antimafia. In pratica, tale procedimento verrà avviato sulla sola base delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico all’amministrazione interessata, che provvederà, a sua volta, a fornire i dati auto dichiarati alla Prefettura competente ad emettere la documentazione antimafia.
- 2) vengono ridefiniti i termini secondo i quali l’amministratore giudiziario e l’Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, superando alcune possibili ambiguità interpretative.

***D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento***

Il provvedimento viene emanato nell’intento di superare le criticità legate all’entrata in vigore differita delle norme sulla documentazione antimafia, contenute nel Libro II del Codice. A tal fine, si prevede che, fino alla definitiva attivazione della Banca dati, le Prefetture applichino i collegamenti informatici con le altre banche dati già adesso esistenti in virtù delle azioni sviluppate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Si tratta dell’accesso al CED Interforze ex articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 - attraverso il quale è possibile verificare eventuali situazioni pregiudizievoli - e dei collegamenti attivati tra Prefetture e Camere di Commercio.

In tal modo, “l’area” del Codice ad entrata in vigore differita viene circoscritta alle sole previsioni procedurali che stabiliscono il rilascio automatico dei provvedimenti in questione, previa consultazione della Banca dati.



Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà commisurato al numero delle interdittive antimafia emesse dopo l'entrata in vigore dell'intervento regolatorio rispetto al periodo precedente.

***E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.***

I destinatari che risultano interessati, in particolare, dalle presenti disposizioni sono: i magistrati, gli amministratori giudiziari per ciò che concerne la gestione dei beni sequestrati, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i prefetti o i funzionari delegati al rilascio della documentazione antimafia, le Forze di polizia; i soggetti che, secondo quanto disposto dall'articolo 83 del Codice, sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 del Codice.

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Essendo l'intervento prettamente tecnico e specialistico, sono state effettuate consultazioni interne tra i Dipartimenti competenti del Ministero dell'Interno e non si è ritenuto di dover attivare ulteriori consultazioni esterne al Ministero stesso. **Sullo schema di decreto legislativo è stato acquisito il parere favorevole con condizione della II Commissione della Camera dei Deputati e il parere favorevole con osservazione della V Commissione della Camera dei Deputati. Per quanto concerne il recepimento dei pareri si richiamano le considerazioni esposte nella relazione illustrativa allegata allo schema.**

**SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

La scelta dell'opzione di non intervento comporterebbe l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge di delega, che espressamente prevede anche la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla stessa legge delega.

**SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

La norma primaria non consente di valutare opzioni alternative. Per quanto concerne gli aspetti sostanziali e per la parte discrezionale non sono emerse soluzioni alternative, in sede di consultazioni specialistiche interne, effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

*A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione effettivamente praticabile alle diverse questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Dall'intervento regolatorio derivano invece numerosi vantaggi. In particolare, con le modifiche introdotte potranno essere semplificate le procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche con riferimento ai principi della c.d. decertificazione; potrà essere ampliato il "catalogo" delle situazioni indicative dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a tutto vantaggio dell'efficacia dei controlli. Infine, con le norme introdotte saranno meglio precisati i termini secondo i quali l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale possono usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, superando alcune possibili ambiguità interpretative.

*C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.*

Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti.

L'intervento regolatorio prevede che le interdittive antimafia siano comunicate anche all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in vista della realizzazione del cd. rating di impresa (art. 5-ter D.L. n. 1/2012), agli Uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia, nonché **alla Direzione nazionale antimafia** e all'Autorità Giudiziaria, titolare del potere di proporre l'adozione di misure di prevenzione, ampliando il novero dei destinatari dei provvedimenti in questione a tutto vantaggio di una maggiore efficacia del sistema complessivo di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

*D) Comparazione con altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perché non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili per quanto concerne la parte discrezionale.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento normativo. Ciò in quanto l'intervento regolatorio riguarda procedure amministrative già normalmente applicate. Pertanto, gli uffici interessati sono già in grado di dare attuazione alle nuove norme attraverso le professionalità esistenti e le risorse umane e strumentali disponibili.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento normativo è volto al corretto funzionamento delle attività di impresa ed al sistema di competitività del Paese. Ciò in quanto esso contribuirà ad incrementare il tasso di trasparenza e legalità degli operatori economici.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### *A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Forze di Polizia.

### *B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, a parte l'inserimento nel sito web del Ministero dell'Interno.

### *C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

### *D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR:*

A cadenza biennale verrà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale verrà preso in esame prioritariamente il seguente aspetto:

- verifica delle interdittive antimafia emesse sulla base del nuovo catalogo delle situazioni dalle quali si desume l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.**

**Atto n. 483.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. ANGELA NAPOLI,  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto in oggetto,

rilevato che lo schema di decreto in esame è volto modificare il decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia);

sottolineata, come già evidenziato nel parere approvato il 2 agosto 2011 avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo diretto ad introdurre nell'ordinamento il Codice antimafia, la non esaustività del Codice stesso rispetto al complessivo sistema normativo antimafia, in quanto, da un lato, non contiene una parte rilevante di tale sistema, come, ad esempio, le norme sul cosiddetto 41-bis, sullo scioglimento dei consigli comunali, sui Comitati di sorveglianza sulle grandi opere, sugli agenti sotto copertura, sull'antiracket e antiusura e, dall'altro, ha risentito negativamente dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, i quali hanno consentito unicamente un'attività meramente ricognitiva della normativa vigente, quando invece, in una ottica di coordinamento di tutto il sistema normativo antimafia, sarebbe stato necessario poter apportare ad esso modifiche ed integrazioni;

auspicata pertanto l'adozione di un corpo normativo che contenga tutta la normativa antimafia adeguatamente coordinata, ritenendo che si tratterebbe di un vero e proprio strumento volto a rendere ancora più efficace la lotta contro la mafia da parte dello Stato;

preso atto delle indicazioni emerse dalla indagine conoscitiva nel cui ambito sono stati sentiti il Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, il Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso, il Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, Antonio Balsamo, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, il Presidente della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Giuliana Merola, i rappresentanti di Avviso pubblico – enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie e i rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;

rilevato che:

l'articolo 1 è diretto a modificare l'articolo 39 del codice antimafia, recante disposizioni in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei Pag. 11 beni sequestrati o confiscati, che attualmente consente all'amministratore giudiziario di usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per

l'applicazione di una misura di prevenzione, rimettendo la scelta di assistere l'amministratore giudiziario all'Avvocato generale dello Stato, così risultando pertanto ribaltata la situazione attuale, nella quale è l'amministratore giudiziario a decidere se avvalersi o meno dell'Avvocatura;

l'Agenzia Nazionale ex articolo 114, si fa assistere dall'Avvocatura dello Stato, non deve essere modificato l'articolo 39, in quanto la fase per arrivare al decreto di primo grado o al termine dell'udienza preliminare potrebbe essere eccessivamente lunga e che, stante il disposto dell'articolo 40, in tanto l'amministratore giudiziario può stare in giudizio solo in quanto autorizzato. Vi è già, quindi, un preventivo vaglio da parte dell'amministratore giudiziario sull'opportunità di una causa ed appare inutile, dispendioso e farraginoso sovrapporre altra valutazione di opportunità, atteso che lo stesso si avvarrebbe comunque di un legale il cui compenso sarebbe a carico della procedura;

ritenuto opportuno sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto correttivo che, intervenendo sul comma 8 dell'articolo 108 del Codice antimafia relativo alla disciplina la Direzione investigativa antimafia (DIA), prevede che questa possa avvalersi, oltre che di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, le cui competenze istituzionali non sembrano essere funzionali rispetto a quelle della DIA stessa;

ritenuto che la certificazione antimafia rimane uno dei controlli più efficaci per arginare l'infiltrazione delle mafie nella pubblica amministrazione, per cui si condividono gli interventi normativi volti a renderla ancora più efficace senza per questo trasformarla in un mero appesantimento burocratico a danno delle imprese,

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 4 del decreto «correttivo» modifica l'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo opportunamente che le informazioni antimafia interdittive vengano sempre comunicate ad una serie di «attori» istituzionali. Si tratta di un sensibile miglioramento del Codice delle leggi antimafia che attualmente prevede che tale comunicazione venga effettuata solo per le informazioni interdittive adottate dai Prefetti a seguito di accesso ai cantieri e, comunque, ad un novero di soggetti più ristretto.

Il «decreto correttivo» potrebbe prevedere che la comunicazione dei provvedimenti inibitori venga estesa anche alla Direzione Nazionale Antimafia (DNA), che in tal modo, verrebbe ad essere messa a piena conoscenza non solo dell'esistenza, ma anche degli specifici contenuti delle «interdittive» antimafia anche in questa fase transitoria in cui la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, alla quale si collegherà anche la Direzione Nazionale (articolo 99, comma 1, lettera d) del Codice) non è ancora divenuta operativa. Una simile soluzione potrebbe portare importanti vantaggi anche per l'esercizio dei poteri di coordinamento demandati alla Direzione Nazionale Antimafia, senza recare un aggravio per la «rete delle Prefetture», considerato che: la comunicazione delle interdittive antimafia può essere effettuata anche per via telematica, come

prevede espressamente la citata novella recata dal decreto «correttivo»; alcune Prefetture (ad esempio quella dell'Aquila) già adesso – in una apprezzabile logica di leale collaborazione interistituzionale, inviano i provvedimenti inibitori antimafia alla DNA, osservato che:

l'articolo 84, comma 4, lettera c) del Codice delle leggi antimafia prevede Pag. 12 che l'esistenza di infiltrazioni mafiose possa essere desunta anche dai casi di omessa denuncia di episodi concussivi o di estorsione, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 patiti dall'impresa senza che ricorrano le situazioni esimenti elencate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Nel momento in cui fu varato il Codice, questa previsione trovava il suo omologo nell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 che faceva discendere un divieto a partecipare a gare d'appalto pubbliche proprio da queste situazioni di omessa denuncia, le quali dovevano essere comunicate dai Procuratori della Repubblica, nel momento del rinvio a giudizio, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'inserimento nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici. In questo sistema, era quindi predisposto uno strumento che, anche grazie alla realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, avrebbe consentito ai Prefetti di avere conoscenza della situazione «indiziante» in argomento. Nel frattempo l'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 ha modificato l'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevedendo la conseguenza dell'esclusione dalle gare pubbliche solo per i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi o estorsivi patiti da imprese i cui titolari dei poteri di amministrazione sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o destinatari di queste ultime ovvero condannati, almeno in secondo grado, per i delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.. Questo fa sì che oggi le prefetture non dispongano di uno strumento «a valenza generale» che consenta loro di poter acquisire conoscenza dell'esistenza della situazione «indiziante» in argomento nei confronti di imprese – e sono i casi più rilevanti – che non abbiano nella propria compagine amministrativa o direzionale soggetti con i pregiudizi di cui si è appena detto. Tale situazione infatti potrebbe emergere solo attraverso accurati accertamenti informativi.

Anche nell'ottica del rilascio in via tendenzialmente automatica della documentazione antimafia, che si andrà a realizzare una volta divenuta operativa la citata Banca dati, sarebbe importante prevedere un circuito alternativo di informazione delle Prefetture. In particolare, sarebbe auspicabile l'introduzione nel Codice delle leggi antimafia di una previsione in virtù della quale i Procuratori della Repubblica, sulla base di indizi a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, comunicano alle Prefetture competenti per il luogo in cui hanno sede legale ovvero residenza i soggetti interessati, i casi di omessa denuncia degli episodi concussivi ed estorsivi, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, senza che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 689 del 1981, da parte dei soggetti nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

ritenuto che:

il sistema della documentazione antimafia, anche dopo la riforma del Codice antimafia e malgrado la rilevante novità dell'accesso ai cantieri di cui al decreto legislativo 150 del 2010 confluito anch'esso nel Codice, pone l'esigenza di migliorare e aggiornare la qualità del patrimonio informativo di cui dispongono i prefetti, soprattutto quando dovrà affrontarsi la sfida delle *white list*, il cui utilizzo – dopo il decreto 70 del 2010 – è andato ben oltre l'esperienza dell'Abruzzo o di Expo 2015. Non può immaginarsi, infatti, che superato l'argine delle esigenze connesse al segreto investigativo, permanga una costruzione duale del patrimonio informativo generato di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto quando la nuova frontiera delle infiltrazioni è rappresentata da soggetti, fisici e giuridici, del tutto invisibili al monitoraggio documentale della cd. certificazione antimafia. Questa nuova soglia della minaccia esige che le informazioni di cui dispongono Pag. 13 tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli enti territoriali, le agenzie fiscali, quelle previdenziali e contributive, siano tempestivamente poste a disposizione dei centri di imputazione istituzionale di cui lo Stato dispone – la magistratura inquirente e il ministero dell'Interno – i quali ciascuno per le proprie funzioni e i propri compiti, devono realizzare la sintesi informativa indispensabile all'esercizio delle proprie prerogative. Si tratta di un compito che, per il versante giurisdizionale, l'ordinamento affida alla responsabilità esclusiva della DNA e che, per il versante dell'amministrazione dell'Interno vede nel ministro la sua sintesi politica ed istituzionale (vedasi l'articolo 118 codice di procedura penale citato).

La comunicazione antimafia, cioè l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67, è prevista dall'articolo 84. Non è stato tuttavia modificato l'articolo 84 comma 2 che, quindi, continua ad escludere dalla comunicazione antimafia proprio le misure di natura patrimoniale.

L'attuale articolo 67 codice antimafia, corrispondente all'articolo 10 legge n. 575 del 1965, oggi abrogato, limita il suddetto divieto alle sole persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II e cioè solo le misure di prevenzione personali e non anche le patrimoniali (previste dal titolo II).

Viceversa la informazione antimafia, per la quale assume valenza ostativa anche il tentativo di infiltrazione mafiosa, sembrerebbe prendere in considerazione anche le misure patrimoniali (articolo 84 comma 4 lettera *b*);

rilevato che:

la documentazione antimafia non è richiesta (articolo 83 comma 3 lettera *e*) per i provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro;

potrebbe essere il caso di coordinare le norme con quelle previste dal codice dei contratti, secondo cui attualmente la p.a. deve registrare all'autorità di vigilanza tutti i contratti per forniture di beni (sino a euro 20.000) o di servizi (euro 40.000) ed avere il CIG (codice univoco di contratto), per cui; fino a euro 40.000 si può procedere a trattativa privata e non si paga contributo;

in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali, ritenuto che:

la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali contenute nel Codice antimafia ha mostrato alcune criticità con particolare riguardo ai seguenti profili: i termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca; l'esecuzione del sequestro; il coordinamento delle indagini e delle proposte; l'onere della restituzione per equivalente nel caso di revocazione della confisca; la competenza territoriale; la regolamentazione dell'amministrazione dei beni; la disciplina sulla tutela dei terzi.

rilevato che:

i predetti profili rimangono fuori dalle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, che tende, comunque, a introdurre una serie di previsioni ampiamente condivisibili sul tema della documentazione antimafia, come quelle che anticipano l'entrata in vigore della nuova disciplina ed estendono il regime dei controlli alle imprese straniere prive di sede principale o secondaria in Italia, ai gruppi europei di interesse economico, alle società concessionarie di giochi pubblici;

ad alcuni dei suindicati profili critici sarebbe possibile ovviare immediatamente, introducendo nello stesso schema di decreto una serie di nuove previsioni pienamente compatibili con il contenuto della legge delega 13 agosto 2010, n.136. Ciò vale, in particolare, per la disciplina dei termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca, introdotti dagli articoli 24 e 27 del nuovo Codice. Attraverso tali norme, viene prevista una limitazione temporale dei due gradi di giudizio di merito del procedimento di prevenzione, ciascuna delle quali non potrà Pag. 14superare il termine di due anni e sei mesi, a pena della impossibilità di pervenire a una pronuncia sul merito. Queste norme rischiano, da un lato, di indurre il giudice ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio e, dall'altro, di indurre il proposto a sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione, con un conseguente prolungamento della durata media dei procedimenti di prevenzione, e con il prevedibile verificarsi di casi di restituzione ad esponenti mafiosi di rilevanti patrimoni, la cui ricostruzione richiede accertamenti particolarmente complessi. Si profila, insomma, una vistosa eterogenesi dei fini, con il duplice risultato della riduzione dell'efficacia del sistema e del declino della cultura delle garanzie. Non è casuale che in tutti i procedimenti nei quali si trattava di ingenti patrimoni, stratificatisi nel tempo, il suddetto termine sia stato abbondantemente superato, pur in presenza di una conduzione delle attività processuali secondo ritmi assai sostenuti. Non è, infatti, possibile contenere in limiti cronologici rigidamente ed astrattamente predeterminati una serie di accertamenti approfonditi e complessi, che si snodano attraverso indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia in località protette. La costituzionalità della normativa vigente appare più che dubbia, se si tiene conto della irragionevolezza complessiva della regolamentazione così introdotta, della palese e ingiustificata disparità di trattamento che viene a crearsi rispetto a tutte le altre figure di misure cautelari reali (non soggette ad alcun termine di efficacia pur in presenza di presupposti del tutto analoghi), e, infine, dello stridente



contrasto con gli obblighi assunti dal nostro paese in sede europea e internazionale ai fini della lotta contro gravi forme di criminalità mediante strumenti di intervento patrimoniale dotati del carattere dell'effettività;

apparirebbe quindi opportuna l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 24 e del comma 6 dell'articolo 27 del Codice antimafia, che stabiliscono i suddetti termini perentori ovvero, qualora si ritenesse l'abrogazione in contrasto con la delega, prevedere la sospensione *ex lege* dei suddetti termini per il tempo nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto. Tale sospensione si risolverebbe in un istituto completamente diverso dalla proroga, esplicitamente regolata dalla legge delega. Mentre la proroga dipende da una valutazione discrezionale del giudice, opera per un periodo di tempo fisso e si fonda presupposti generali attinenti alla complessità delle indagini e all'entità del patrimonio, la sospensione, invece, opererebbe di diritto, farebbe riferimento esclusivamente ad una specifica esigenza istruttoria connessa all'espletamento di un determinato mezzo di prova (la perizia), e varrebbe per il tempo concretamente necessario per completare il relativo accertamento tecnico. La riforma in esame potrebbe realizzarsi aggiungendo il seguente periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 24: «Quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia».

ritenuto che:

una modifica legislativa risulta necessaria anche con riguardo all'esecuzione del sequestro in quanto l'attuale disciplina, che assegna essenzialmente all'ufficiale giudiziario il compito dell'esecuzione del sequestro, ha già manifestato numerosi inconvenienti, specie nei casi in cui occorra eseguire la misura su beni situati in diverse regioni, con la conseguente moltiplicazione del rischio di «fughe di notizie» e di vanificazione dell'effetto del provvedimento, per cui occorre attribuire nuovamente la suddetta attività alla polizia giudiziaria, che già la espletava sotto la previgente disciplina, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario. Pag. 15

La suddetta riforma potrebbe realizzarsi sostituendo il comma 1 dell'articolo 21 con il seguente testo:

«1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario».

ritenuto che:

sarebbe molto importante anche una revisione della disciplina finalizzata a garantire il coordinamento delle indagini e delle proposte in materia di prevenzione patrimoniale. Si tratta di una innovazione necessaria per evitare sovrapposizioni di iniziative tra le diverse autorità proponenti nel campo della prevenzione patrimoniale, valorizzando altresì il carattere pienamente giurisdizionale del relativo procedimento. Ciò non toglie che ciascuna autorità (Procuratore,

Questore, Direttore della DIA) debba conservare il proprio potere di iniziativa: occorre semplicemente di ricondurre le diverse attività di indagine e di impulso in un quadro coerente che valorizzi gli apporti di ciascun organo, potenziandone l'efficacia grazie a un miglior coordinamento.

Tale obiettivo può ricondursi alla finalità, esplicitamente enunciata dalla legge delega, di coordinare la normativa processuale vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata con la disciplina delle misure di prevenzione.

Una nuova disposizione in tal senso potrebbe essere formulata inserendo nell'articolo 17 il seguente comma:

«4. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali»;

sottolineati i gravi inconvenienti connessi alla disciplina introdotta dal combinato disposto degli artt. 28 e 46 del Codice antimafia, che pongono a carico dell'amministrazione assegnataria l'onere del pagamento della somma equivalente al valore del bene nel caso di revocazione della confisca. È chiaro, infatti, che ciò rappresenta un forte disincentivo per gli enti locali rispetto all'assegnazione di beni confiscati, che comporta sempre il rischio di dovere sborsare elevati importi di denaro in dipendenza di eventi futuri e incerti. La problematica è resa ancora più attuale dalla circostanza che la giurisprudenza di merito si è, nelle prime decisioni, orientata nel senso che lo speciale rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione antimafia, previsto dal codice antimafia, in quanto norma processuale ed in assenza di specifica disciplina transitoria, trova immediata applicazione anche con riferimento alle pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del Codice medesimo.

Per risolvere la questione, occorrerebbe riformulare nei seguenti termini il disposto dell'articolo 46 comma 3 del Codice:

«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia»;

rilevato che:

altri aspetti del Codice antimafia richiedono un intervento di riforma che presuppone un ripensamento organico della relativa disciplina. Ciò vale in particolare per il tema dell'incompetenza territoriale, che attualmente è sottoposta, in modo del tutto irragionevole, ad una regolamentazione molto più rigorosa di quella stabilita, in termini generali, per il processo penale. Infatti, poiché anche nel nuovo codice manca ogni preclusione temporale, può ritenersi tuttora valido l'indirizzo interpretativo che sostiene che l'incompetenza territoriale del giudice della prevenzione sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, avendo natura funzionale ed inderogabile. Tale disciplina è fonte di gravi incertezze anche perché il Pag. 16criterio del luogo di dimora del proposto, utilizzato dal testo legislativo per la determinazione della competenza, si riferisce, per giurisprudenza consolidata, allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, pur se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale. Inoltre, se le

manifestazioni di pericolosità sono plurime e si verificano in luoghi diversi, la competenza va individuata nel luogo dove le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza. Apparirebbe senza alcun dubbio molto più appropriata una disciplina che introducesse precisi limiti alla possibilità di eccepire o rilevare l'incompetenza per territorio, sul modello della disposizione contenuta nell'articolo 22 comma 2 codice di procedura penale;

più in generale, sembrano maturi i tempi per un ripensamento della regolamentazione in tema di competenza dell'organo giudicante, oggi prevista dall'articolo 5, comma 4, del Codice antimafia, che la attribuisce al «Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora». La soluzione prescelta dal legislatore delegato, sicuramente corretta sul piano formale per la sua coerenza con la disciplina preesistente, non appare però esente da critiche se si tiene conto della dinamica evolutiva che ha investito tutto il settore delle misure di prevenzione. In effetti, la competenza su base provinciale dell'organo giudicante appare come un evidente retaggio del passato, ricollegandosi ad un periodo storico nel quale l'iniziativa del procedimento era esercitata essenzialmente da un organo amministrativo con una corrispondente competenza territoriale, e cioè dal Questore.

In una situazione, come quella attuale, in cui il potere di proposta è esercitato con maggiore frequenza dal Procuratore della Repubblica, coerentemente con la compiuta giurisdizionalizzazione del procedimento, appare ormai irragionevole una così netta differenziazione tra i rispettivi ambiti di competenza territoriale della magistratura requirente e di quella giudicante, con le disfunzioni organizzative e la dispersione di energie che ne derivano. I problemi di efficienza del sistema, peraltro, potrebbero accrescersi a seguito della soppressione di un elevato numero di province. Sarebbe, senza dubbio, preferibile riportare la competenza del tribunale a quella del pubblico ministero, anziché a quella di una delle autorità amministrative legittimate a promuovere il procedimento. Anche su questo punto, è auspicabile un intervento di riforma legislativa; ritenuto che:

di particolare attualità è, la questione della effettiva introduzione di criteri di economicità nella amministrazione dei beni. Non sembra, infatti, che la attuale regolamentazione sia appagante sotto questo profilo, anche per la vistosa sproporzione fra l'enorme mole dei compiti e la ridottissima entità dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nata come «ente a struttura leggera». In proposito, potrebbe essere interessante prendere in esame una serie di soluzioni innovative, quali la «messa a reddito» dei beni sequestrati con il ricorso a competenze manageriali; l'estensione del «rating antimafia» alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la concentrazione delle attività dell'Agenzia sulla creazione di una «rete» di sinergie fra imprese sequestrate o confiscate e sulla collaborazione con i beneficiari della prevedibile destinazione dei beni.

Di notevole rilievo appare anche la proposta di affrontare in termini «sistemici» il problema della destinazione e della liberazione dalle ipoteche dei beni confiscati;

rilevato che:

gli altri due settori da riformare sono strettamente connessi tra di loro ed attongono alla tutela dei terzi e alla vendita dei beni sequestrati. È stato predisposto, con gli articoli 57 e seguenti del Codice antimafia, un procedimento di «formazione dello stato passivo» che sovrappone alla logica del processo di prevenzione, Pag. 17 volta all'affermazione della legalità mediante il reinserimento dei beni confiscati in un circuito economico lecito, la diversa logica del fallimento, finalizzata esclusivamente alla tutela dei creditori. La introduzione di una verifica dei crediti con carattere contenzioso è sicuramente incompatibile con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, per giunta nella delicatissima e difficile fase che segue al sequestro di prevenzione. Inoltre, l'articolo 60 stabilisce che, una volta conclusa l'udienza di verifica dei crediti, l'amministratore giudiziario deve effettuare la liquidazione dei beni mobili, delle aziende e dei beni immobili «ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo»;

la nuova disciplina rischia di determinare un completo «svuotamento» dei patrimoni in sequestro, con la chiusura delle aziende e pesanti riflessi sul piano occupazionale, danneggiando in modo irrimediabile gli interessi dell'erario e rendendo impossibile, nei fatti, la realizzazione dell'obiettivo della destinazione a fini sociali dei beni confiscati.

sottolineato che la delega rimane inattuata sull'esecuzione all'estero delle misure patrimoniali secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, che impone di prevedere che la misura di prevenzione della confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nonostante che oggi sia un dato acquisito che le organizzazioni criminali hanno assunto i caratteri della transazionalità e tendono ad estendere il proprio potere economico e criminale oltre i confini nazionali;

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

*a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.**

**Atto n. 483.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che l'ampliamento del novero dei soggetti nei cui confronti vengono espletati i controlli e, in parte, anche l'ampliamento dei soggetti istituzionali a cui comunicare sempre i provvedimenti interdittivi adottati, appare suscettibile di creare un aggravio di carattere amministrativo a carico delle Prefetture, con possibili effetti sulla finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare, sulla base di dati ed elementi di valutazione, l'effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Tali elementi appaiono opportuni anche con riferimento all'inserimento del Corpo forestale dello Stato nella D.I.A. In merito all'articolo 7, fa presente di non avere osservazioni nel presupposto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione assuma esclusivamente portata ricognitiva e confermativa di una prassi già seguita riguardo all'obbligatorietà del patrocinio dell'Avvocatura nei confronti dell'Agenzia nazionale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad esse assegnate in base alla vigente normativa.

Maino MARCHI (PD) osserva che nell'ambito delle misure da adottare in materia di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, potrebbe essere opportuno prevedere forme di allentamento dei vincoli finanziari imposti dal patto di stabilità interno, in favore dei Comuni cui vengono assegnati tali beni. Ritiene, infatti, che si debba scongiurare il rischio del mancato utilizzo dei beni assegnati a causa dell'indisponibilità di risorse da destinare allo scopo, considerando anche il valore sociale della destinazione di tali beni. In ogni caso, a suo avviso, l'impatto finanziario della deroga sarebbe assai contenuto e potrebbe, comunque, ipotizzarsi una disposizione analoga a quella inserita dalla Camera, con riferimento alle calamità naturali, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 59 del 2012.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come, per il bilancio della pubblica amministrazione, la confisca di un bene rappresenti comunque un'entrata patrimoniale e che Pag. 100 pertanto occorrerebbe individuare una soluzione sulla conseguente possibilità di spesa per le amministrazioni locali interessate, evitando ragionamenti cervellotici. Dichiara quindi di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;  
nel presupposto che:

le Prefetture facciano fronte agli adempimenti di carattere amministrativo, posti a loro carico dal provvedimento, con le risorse umane, strumentali e finanziari previste a legislazione vigente;

dalla previsione per cui la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) si avvale del Corpo forestale dello Stato non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  
esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo se, al fine di rendere più efficaci gli interventi di recupero a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, sia opportuno prevedere modalità di allentamento del patto di stabilità interno a favore dei Comuni cui vengono assegnati tali beni.».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.